

COREPLA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'AVVIO A RECUPERO ENERGETICO DEGLI SCARTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA

PREMESSE E DEFINIZIONI

1. COREPLA è un Consorzio di filiera operante ai sensi della vigente normativa ambientale per contribuire al conseguimento degli obiettivi di riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica ivi previsti.
2. COREPLA, per quanto di competenza, provvede al ritiro e all'avvio a riciclo e recupero della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica.
3. Dalle attività di raccolta e selezione dei rifiuti di imballaggi in plastica di competenza di COREPLA derivano anche rifiuti non riciclabili (di seguito denominati gli "Scarti" o il "Plasmix")
Gli Scarti possono essere suddivisi, a seconda della loro composizione, come di seguito indicato:
 - Plasmix TL (termine linea);
 - Plasmix Fine.
4. Le presenti condizioni generali disciplinano tutti i contratti con COREPLA per l'avvio a recupero degli Scarti, compresi quelli conclusi mediante aggiudicazione alle aste telematiche Plasmix COREPLA (di seguito denominate "Aste") ai sensi del relativo Regolamento.
5. Il fornitore di servizi di recupero energetico è di seguito definito il "Gestore".
6. Nel caso in cui il Gestore effettui anche l'attività di selezione per COREPLA dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata, è di seguito definito anche il "CSS INTEGRATO", e il suo impianto di selezione è definito il "CSS".
7. Il Gestore ha preso conoscenza delle caratteristiche merceologiche degli Scarti. Gli impianti ove gli Scarti vengono generati sono di seguito denominati gli "Impianti di Produzione".
8. Il Gestore, impresa operante nel settore del recupero dei rifiuti, ha verificato positivamente la possibilità di avviare gli Scarti a recupero energetico come combustibile alternativo (di seguito il "Combustibile Alternativo") previo eventuale trattamento di miscelazione degli Scarti stessi con altri materiali e rifiuti di diversa provenienza (di seguito il "Materiale Non COREPLA") di cui il Gestore si

approvvigiona a proprie cure e spese.

9. Eventuali rifiuti non recuperabili contenuti negli Scarti sono di seguito definiti i "Residui".
10. L'impianto di produzione del Combustibile Alternativo è di seguito denominato l'"Impianto di Preparazione".
11. La quantità e la composizione dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata di competenza di COREPLA e, conseguentemente, la quantità e la composizione degli Scarti dipendono da circostanze esterne a COREPLA, legate anche ad aspetti stagionali, e al di fuori del controllo di COREPLA.

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Gestore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, al recupero energetico degli Scarti, per le quantità indicate nel contratto o nella comunicazione di aggiudicazione alle Aste, presso idonei impianti a tal fine autorizzati ai sensi della vigente normativa ambientale (di seguito i "Destini Finali"), previo, se necessario, il trattamento di preparazione finalizzato alla produzione di Combustibile Alternativo.

ART. 2

RITIRO DEGLI SCARTI

1. In caso di contratto con ritiro a cura del Gestore, fatto salvo quanto di seguito previsto per i contratti conclusi mediante aggiudicazione alle Aste, il Gestore si impegna a ritirare gli Scarti presso gli Impianti di Produzione elencati nell'allegato al Contratto denominato "IMPIANTI DI PRODUZIONE" che potrà essere variato da COREPLA nel corso della durata del contratto stesso, purché i nuovi Impianti di Produzione siano nelle stesse regioni degli Impianti di Produzione precedentemente elencati nell'allegato; COREPLA invierà in tal caso al Gestore l'allegato "IMPIANTI DI PRODUZIONE" nella sua versione aggiornata.

In caso di contratto concluso mediante aggiudicazione alle Aste, il Gestore si impegna a ritirare gli Scarti presso gli Impianti di Produzione indicati nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Il Gestore ritira a propria cura e spese gli Scarti concordando direttamente con ciascuno degli Impianti di Produzione i tempi e le modalità del ritiro nel rispetto delle date dei buoni di ritiro emessi da COREPLA.

Il trasporto deve essere effettuato da soggetti regolarmente autorizzati secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, rispettando le norme relative alla

sicurezza stradale e osservando i tempi di guida e riposo previsti; i mezzi devono essere idonei all'espletamento del servizio per tipologia e documentazione, nel pieno rispetto delle norme in vigore; nel caso in cui vengano applicate a COREPLA eventuali sanzioni pecuniarie per violazioni della normativa sulla circolazione stradale commesse dai vettori o sub-vettori incaricati dal Gestore, l'importo delle sanzioni stesse verrà riaddebitato al Gestore che sarà obbligato al pagamento.

2. In caso di contratto con consegna a cura di COREPLA, il Gestore si impegna a ricevere gli Scarti consegnati.
3. In caso di CSS INTEGRATO, il Gestore si impegna a trasferire gli Scarti dal proprio impianto di selezione all'impianto di Preparazione per l'avvio al trattamento di preparazione, secondo le modalità indicate da COREPLA.
4. Gli Scarti divengono di proprietà del Gestore dal momento del loro ritiro, o consegna da parte di COREPLA. Nel caso di CSS INTEGRATO, gli Scarti generati nel CSS divengono di proprietà del Gestore dal momento del loro avvio al trattamento di preparazione, che coincide con l'operazione di scarico contabile, mediante le opportune registrazioni nel sistema informativo di COREPLA, dal magazzino del CSS. Gli Scarti generati in impianti diversi dal CSS INTEGRATO divengono di proprietà del Gestore dal momento del loro ritiro, o consegna da parte di COREPLA. Il Gestore è da quel momento pienamente ed esclusivamente responsabile degli Scarti e solleva e manleva sin d'ora COREPLA da qualsiasi responsabilità, comprese quelle per qualsiasi danno prodotto a terzi, e/o per il mancato adempimento ad obblighi di legge.

ART. 3

OBBLIGAZIONI DEL GESTORE

1. Il Gestore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni previste dal contratto e dalle presenti condizioni generali con la migliore diligenza e con regolarità nell'arco di tutti i mesi di durata del contratto stesso. Tutte le prestazioni inerenti la preparazione del Combustibile Alternativo devono essere effettuate direttamente dal Gestore esclusivamente nell'impianto di Preparazione, salvo diversi accordi scritti con COREPLA.
2. Il Gestore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e delle presenti condizioni generali, garantisce il pieno rispetto di tutte le normative vigenti e fra queste, a titolo esemplificativo, quelle in materia di ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro, lavoro subordinato, prevenzione incendi. In caso di mancato rispetto di tali normative il Gestore è pienamente ed esclusivamente responsabile anche dei danni

che derivino a cose e/o a persone. Il Gestore, pertanto, si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevato COREPLA da qualsiasi pretesa di terzi per qualsiasi danno cagionato e/o derivante dal mancato adempimento degli obblighi di legge. Il Gestore, inoltre, si impegna a fornire a COREPLA, a richiesta di COREPLA stesso, la documentazione comprovante il rispetto delle normative di cui sopra. Il mancato invio della documentazione richiesta dà luogo alla sospensione dei pagamenti da parte di COREPLA.

3. Qualora il Gestore o terzi effettuino nel medesimo sito dell'Impianto di Preparazione attività direttamente o indirettamente collegate a COREPLA (es. centro comprensoriale ai sensi dell'allegato tecnico imballaggi in plastica dell'accordo di programma quadro di cui all'art. 224 comma 5 D.L.gs. 152/2006), il Gestore è tenuto a mettere a disposizione le informazioni relative a tutti movimenti di rifiuti in ingresso ed in uscita, dando facoltà a COREPLA stesso, anche tramite terzi, di effettuare sopralluoghi e/o verifiche documentali relativamente a tutti i flussi di rifiuti gestiti nel sito.

Qualora siano riscontrate anomalie, COREPLA ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento del Gestore ai sensi del successivo art. 10 comma 2 lett. a).

4. Il Gestore garantisce di possedere e di mantenere tutti i requisiti elencati nell'Allegato "REQUISITI MINIMI". COREPLA verificherà mediante apposito audit, eventualmente svolto anche tramite terzi, il possesso e il mantenimento di tali requisiti. Nel caso in cui, a seguito dell'audit, venga rilevata la mancanza di uno o più requisiti, COREPLA avrà facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento del Gestore ai sensi del successivo art. 10 comma 2 lett. a).
5. In caso di modifica delle normative richiamate nell'Allegato "REQUISITI MINIMI" e/o delle normative che disciplinano l'attività oggetto del contratto e/o nel caso di introduzione di nuove normative che disciplinino l'attività oggetto del contratto, il Gestore è tenuto ad adeguarvisi a propria cura e spese, tenendo COREPLA tempestivamente e debitamente informato in merito a tale adeguamento.
6. Il Gestore garantisce che non vengono effettuate sugli Scarti operazioni di recupero diverse da quelle disciplinate dal contratto e dalle presenti condizioni generali, quali, ad esempio, operazioni di recupero di materia, salvo specifica autorizzazione scritta di COREPLA.
7. Il Gestore è tenuto a consentire al personale di COREPLA, o di terzi da COREPLA incaricati, l'esercizio di ampia facoltà di effettuare ispezioni e verifiche con accesso all'Impianto di Preparazione e agli uffici al fine di effettuare, in qualsiasi momento,

senza preavviso e comunque negli orari di lavoro, controlli ed ispezioni, ai fini della verifica del corretto adempimento delle prestazioni e degli obblighi oggetto del contratto e delle presenti condizioni generali.

Il Gestore garantisce che verrà fornita tutta l'assistenza richiesta per operazioni qualitative di audit e controllo qualità come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, visite periodiche e attività di presidio continuativo.

8. Al fine di una corretta verifica dei flussi di Scarti, di Combustibile Alternativo, di Residui e di Materiale Non COREPLA, il Gestore, a richiesta di COREPLA, è tenuto a dare evidenza documentale anche di tutto il Materiale Non COREPLA in ingresso ed in uscita dall'Impianto di Preparazione.
9. Il Gestore, durante le suddette ispezioni e verifiche, è tenuto a mettere a disposizione del personale COREPLA, o di terzi da COREPLA incaricati, tutta la documentazione richiesta inerente le prestazioni oggetto del contratto e delle presenti condizioni generali, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - copia delle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa;
 - copia del registro di carico e scarico relativo agli Scarti, al Combustibile Alternativo, ai Residui e al Materiale Non COREPLA in ingresso ed in uscita dall'Impianto di Preparazione, e/o elaborazioni in esso contenute, visura completa del MUD depositato presso la Camera di Commercio o equivalente documentazione richiesta dalla normativa nazionale applicabile;
 - copia dei formulari di identificazione rifiuto o dei documenti 1B di notifica relativi agli Scarti, al Combustibile Alternativo, ai Residui e al Materiale Non COREPLA in ingresso e in uscita dall'Impianto di Preparazione;
 - copia dei documenti di trasporto relativi al Combustibile Alternativo classificato come CSS-C (*end of waste*) ai sensi della normativa vigente.
10. Il quantitativo complessivo di Scarti, Residui e Combustibile Alternativo giacente presso l'Impianto di Preparazione in attesa, rispettivamente, di trattamento e di avvio a recupero energetico non potrà mai essere superiore ai limiti previsti dall'autorizzazione ai sensi della vigente normativa ambientale e/o dal certificato di prevenzione incendi.

Qualora tale limite dovesse essere prossimo o venisse raggiunto, il Gestore è tenuto a comunicarlo immediatamente a COREPLA che, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione del contratto", darà istruzioni agli Impianti di Produzione di sospendere le consegne degli Scarti al Gestore fino a quando il quantitativo di Scarti da trattare e di Combustibile Alternativo da avviare a recupero

energetico in giacenza presso il Gestore sarà nuovamente inferiore al limite di cui sopra.

11. Il Gestore, fatto salvo quanto di seguito previsto per i contratti conclusi mediante aggiudicazione alle Aste, è tenuto a comunicare mensilmente a COREPLA, con le modalità indicate da COREPLA stesso, il programma dei ritiri del trimestre successivo (quantitativi e flussi) indicando l'eventuale fermata dell'Impianto di Preparazione per manutenzione programmata e, nel caso di discordanza con le quantità stabilite dal contratto, le relative motivazioni. La programmazione deve essere approvata di volta in volta da COREPLA.

Fermo restando l'impegno del Gestore a ritirare ogni mese un quantitativo pari alla media mensile delle quantità stabilite dal contratto, salvo diverse indicazioni di COREPLA non sarà possibile recuperare il quantitativo eventualmente non ritirato. In caso di contratto concluso mediante aggiudicazione alle Aste, non viene effettuata la programmazione di cui sopra; i ritiri vengono equamente distribuiti su base mensile nel periodo oggetto di aggiudicazione.

12. Fatto salvo quanto di seguito previsto per i Residui, gli Scarti devono essere utilizzati integralmente ed unicamente per l'avvio a recupero energetico, previa preparazione del Combustibile Alternativo. Quale unica deroga a quanto precede, il Gestore può provvedere allo smaltimento, a propria cura e presso idonei impianti siti nel territorio del Paese ove si trova l'Impianto di Preparazione debitamente autorizzati, dei Residui nella misura massima mensile del 10% della quantità di Scarti in ingresso all'Impianto di Preparazione. Il Gestore può avviare a smaltimento i Residui in quantità superiore alla suddetta misura massima solo in presenza di motivate esigenze e previa autorizzazione scritta di COREPLA.
13. Il Combustibile Alternativo deve essere consegnato a cura e spese del Gestore direttamente a impianti convenzionati con il Gestore stesso (di seguito denominati "Destini Finali") ove deve essere recuperato energeticamente. E' vietato qualsiasi deposito o stoccaggio intermedio e comunque qualsiasi altra ulteriore lavorazione, salvo diversi accordi scritti con COREPLA.

I corrispettivi dovuti ai Destini Finali, così come i costi di trasporto del Combustibile Alternativo dall'Impianto di Preparazione ai Destini Finali, sono ad esclusivo carico del Gestore.

Il trasporto del Combustibile Alternativo deve essere effettuato da soggetti regolarmente autorizzati secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, rispettando le norme relative alla sicurezza stradale e osservando i tempi di guida e

riposo previsti. I mezzi devono essere idonei all'espletamento del servizio per tipologia e documentazione, nel pieno rispetto delle norme in vigore.

Il Gestore assicura e garantisce che i Destini Finali sono autorizzati ai sensi della vigente normativa ambientale e che operano nel pieno rispetto delle vigenti normative. Il Gestore si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevare COREPLA da qualsiasi pretesa di terzi per qualsiasi danno cagionato e/o derivante dall'attività dei Destini Finali.

Ferma restando la sua esclusiva responsabilità di cui sopra, il Gestore è tenuto ad inviare a COREPLA, entro e non oltre un mese dalla conclusione del contratto o dell'aggiudicazione alle Aste, l'elenco dei Destini Finali di cui intende avvalersi completo delle seguenti informazioni relative ad ognuno di essi:

- denominazione/ragione sociale;
- sede legale;
- sede impianto;
- tipo ed estremi dell'autorizzazione;
- operazioni di recupero oggetto dell'autorizzazione.

Inoltre, qualora i Destini Finali siano impianti di incenerimento, in relazione a quanto previsto nella nota 4 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore garantisce che l'efficienza energetica rientri nei parametri stabiliti dalla norma suddetta e si impegna a fornire tutta la relativa documentazione tecnica eventualmente richiesta da COREPLA. Per Destini Finali fuori dal territorio italiano si fa riferimento alla normativa nazionale applicabile.

Il Gestore può avviare il Combustibile Alternativo a recupero presso i Destini Finali solo previo benestare scritto da parte di COREPLA.

Il Gestore è tenuto a comunicare a COREPLA ogni variazione od aggiornamento delle autorizzazioni dei Destini Finali.

Qualora il Gestore, nel corso della durata del contratto, intenda avviare il Combustibile Alternativo a recupero energetico presso ulteriori Destini Finali, deve formularne preventiva richiesta scritta a COREPLA fornendo le informazioni sopra indicate, e può avviare il Combustibile Alternativo a recupero presso tali ulteriori Destini Finali solo previo benestare scritto da parte di COREPLA. Eventuali quantitativi avviati a recupero energetico presso ulteriori Destini Finali in mancanza del preventivo benestare scritto di COREPLA non vengono considerati nel computo dei quantitativi effettivamente recuperati e COREPLA non riconosce al Gestore il corrispettivo per il quantitativo di Scarti contenuto nel Combustibile Alternativo

avviato a recupero energetico presso tali Destini Finali.

14. Il Gestore è tenuto inoltre a fornire, a richiesta di COREPLA, il supporto necessario per il prelievo di campioni e per l'esecuzione di analisi qualitative sugli Scarti, e in particolare a:

- mettere a disposizione una area pre-individuata per consentire l'effettuazione delle analisi e per la conservazione delle relative attrezzature; le caratteristiche dell'area sono descritte in dettaglio nell'Allegato "REQUISITI MINIMI";
- eseguire le movimentazioni necessarie per il prelievo e la movimentazione dei campioni che dovranno essere conservati, fino a un massimo di 30 balle, in spazi dedicati; tra il prelievo del campione e la data dell'analisi intercorreranno al massimo 10 giorni lavorativi;
- mettere in atto tutte le cautele idonee alla segregazione e alla corretta conservazione del campione;
- movimentare con carrello elevatore i sacconi o le ceste contenenti parti del campione per la relativa pesatura, consentendo l'uso di idonea e dedicata bilancia di cui deve essere dotato.

15. Ai fini del rispetto dell'art. 26 comma 3-ter del d.lgs. 81/2008 come modificato dal d.lgs. n. 106/2009, viene qui allegato (Allegato "DVRI") il documento di valutazione dei rischi da interferenze redatto da COREPLA che reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi all'attività di controllo e analisi presso gli Impianti di Preparazione. Nel caso in cui una o più Società di controllo e analisi incaricate da COREPLA operino presso l'Impianto di Preparazione, il Gestore opportunamente coordinandosi e cooperando con ciascuna di queste Società, è tenuto a integrare il predetto documento, utilizzando il format allegato di verbale di coordinamento e sottoscrizione del DUVRI (Allegato "VERBALE DVRI"), riferendolo ai rischi specifici dovuti alle interferenze tra le attività proprie e quelle delle Società di controllo e analisi. Il verbale di coordinamento e sottoscrizione del DUVRI sottoscritto fra il Gestore e ciascuna delle Società di controllo e analisi dovrà essere prontamente inviato a COREPLA ad integrazione dei documenti contrattuali.

Nel caso in cui, in seguito, si dovesse evidenziare una evoluzione delle attività e dovessero emergere nuove interferenze, il Gestore e le Società di controllo e analisi dovranno aggiornare il verbale di coordinamento e sottoscrizione del DUVRI e inviarlo prontamente a COREPLA.

Inoltre, il Gestore è tenuto a comunicare a COREPLA, ad integrazione del contratto,

utilizzando il fac-simile sub Allegato "COSTI SICUREZZA", i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

In caso di Impianto di Preparazione sito fuori dal territorio italiano, il Gestore garantisce il rispetto della normativa nazionale applicabile per la prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

16. Su richiesta di COREPLA, con preavviso di 10 (dieci) giorni solari, il Gestore è tenuto a effettuare l'inventario fisico degli Scarti, dei Residui e del Combustibile Alternativo e a comunicare i relativi dati compilando e trasmettendo a COREPLA il report di inventario da redigersi sulla base dell'allegato "INVENTARIO".

COREPLA ha facoltà di partecipare direttamente alle operazioni di inventario e/o farvi partecipare terzi appositamente incaricati.

ART. 4

ATTESTAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI

1. Il Gestore è tenuto a registrare i formulari in ingresso o gli Allegati 1B di Notifica nel sistema informativo di COREPLA, secondo le istruzioni fornite da COREPLA stesso, entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli Scarti, salvo diverse indicazioni di COREPLA, nonché a fornire a COREPLA copia dei documenti registrati nel formato indicato da COREPLA stesso.

In caso di richiesta di COREPLA i formulari di ingresso o gli allegati 1B di Notifica devono essere forniti in copia unitamente a copia dei tagliandi di pesata.

Eventuali documenti non registrabili, per mancato o anomalo funzionamento del sistema informativo di COREPLA, devono essere trasmessi per posta elettronica a COREPLA entro i due giorni lavorativi successivi, con spiegazione del motivo del mancato inserimento.

2. Il Gestore è tenuto a fornire a COREPLA la dimostrazione di avvenuto recupero degli Scarti, come definiti in premessa, mediante inserimento nel sistema informativo di COREPLA, a cura dello stesso Gestore e sotto la sua responsabilità, dei dati indicati nel relativo manuale e secondo le eventuali ulteriori istruzioni fornite da COREPLA. Tali dati devono essere inseriti entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese di calendario, con riferimento al mese precedente.
3. Il Gestore è tenuto inoltre a fornire a COREPLA, con le modalità indicate da COREPLA stesso, un riepilogo dei seguenti documenti riportante numero, data,

peso, destinatario e destinazione:

- a) documenti di trasporto (formulari o Allegati 1B di Notifica o ddt del combustibile “*end of waste*”) relativi al Combustibile Alternativo avviato a recupero energetico;
 - b) formulari relativi ad eventuali Residui avviati a smaltimento.
4. In caso di mancato o anomalo funzionamento del sistema informativo di COREPLA, o nel caso in cui il Gestore non sia ancora ad esso collegato, i documenti devono essere trasmessi per posta elettronica a COREPLA entro i due giorni lavorativi successivi, con motivazione del mancato inserimento.
 5. Per il Combustibile Alternativo conferito a Destini Finali ubicati fuori dal territorio nazionale, il Gestore è tenuto a fornire a COREPLA copia del Modello 1A previsto dalla normativa sulle esportazioni di rifiuti in regime di notifica, con evidenza dell'accettazione da parte delle Autorità competenti degli Stati interessati.
 6. Il Gestore è tenuto ad adeguarsi alle eventuali nuove istruzioni e procedure aggiornate che gli verranno fornite da COREPLA.
 7. COREPLA predisporrà un'area di interfaccia informatica dedicata ai fornitori di recupero energetico (denominata di seguito il “Portale”).

Il Portale sarà bidirezionale: COREPLA se ne avvarrà per la trasmissione di comunicazioni al Gestore e il Gestore se ne avvarrà, sotto la propria responsabilità, compilando i relativi campi, inserendo e aggiornando tempestivamente la documentazione e le informazioni ivi richieste con le modalità indicate da COREPLA.

In caso di mancato inserimento o aggiornamento da parte del Gestore della documentazione e delle informazioni richieste, COREPLA avrà facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi di cui al successivo art. 5 fino al corretto inserimento o aggiornamento.

ART. 5

QUANTITA' - FATTURAZIONE E PAGAMENTI - OFFERTE “MINOR PREZZO”

1. Nel contratto o nella comunicazione di aggiudicazione alle Aste sono indicate le quantità di Scarti da avviare a recupero, con eventuale suddivisione in Plasmix TL e Plasmix Fine. Nel caso di contratto con CSS INTEGRATO, nelle quantità indicate sono comprese sia le quantità di Scarti generati dal CSS stesso che le eventuali quantità di Scarti generati da altri Impianti di Produzione, ritirati dal Gestore e/o consegnati da COREPLA.

Gli Scarti vengono ritirati dal Gestore e/o consegnati da COREPLA secondo quanto riportato nei Buoni di Ritiro di volta in volta emessi da COREPLA.

Nel caso di conclusione di contratto mediante aggiudicazione alle Aste con ritiri previsti nell'arco di più mesi solari, la quantità di Scarti messa a disposizione da COREPLA sarà equamente distribuita su base mensile, fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto. In caso di mancato ritiro oltre 5 (cinque) giorni dopo la data di ultimo ritiro prevista dal Buono di Ritiro, COREPLA ha facoltà di consegnare il materiale ad altro fornitore addebitando all'aggiudicatario inadempiente eventuali costi di gestione aggiuntivi sostenuti.

2. Per tutte le prestazioni di cui al contratto e alle presenti condizioni generali, COREPLA riconosce al Gestore i corrispettivi omnicomprensivi indicati nell'allegato al contratto denominato "CORRISPETTIVI" o nella comunicazione di aggiudicazione all'Asta.

Il Gestore emette fattura alla fine di ogni mese. In caso di contratto concluso mediante aggiudicazione all'Asta, il Gestore è tenuto ad emettere apposita fattura, distinta da eventuali fatture per altri contratti.

Ogni fattura deve riportare un numero identificativo ad uso interno di COREPLA comunicato da COREPLA stesso o, in caso di contratto concluso mediante aggiudicazione all'Asta, il codice del lotto aggiudicato.

Il quantitativo di riferimento per il corrispettivo è quello degli Scarti ritirati come risultante dal peso riscontrato in ingresso all'Impianto di Preparazione.

3. I pagamenti vengono effettuati da COREPLA a 60 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario, a condizione che il Gestore abbia trasmesso nel termine previsto la documentazione comprovante la corretta e completa esecuzione delle prestazioni cui il Gestore è tenuto.
4. È vietata al Gestore la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto e delle presenti condizioni generali.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, qualora COREPLA ricevesse da un terzo soggetto un'offerta scritta (l'"Offerta") per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, a condizioni equivalenti a quelle del contratto e dalle presenti condizioni generali, ma per corrispettivi inferiori di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto a quelli previsti dal contratto (il "Minor Corrispettivo"), COREPLA potrà richiedere a mezzo posta elettronica al Gestore, indicando i termini dell'Offerta, di applicare il Minor Corrispettivo in relazione alla quantità di Scarti lavorati, a far data dalla suddetta comunicazione di COREPLA.

Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data della comunicazione di COREPLA come sopra, il Gestore dovrà comunicare a mezzo posta elettronica a COREPLA: (i) di

applicare a COREPLA il Minor Corrispettivo; oppure (ii) di rifiutarsi di applicare a COREPLA il Minor Corrispettivo. In quest'ultimo caso, COREPLA potrà, previa comunicazione scritta al Gestore, ridurre le quantità oggetto del contratto di un quantitativo pari a quello oggetto dell'Offerta; il Gestore non avrà diritto ad alcuna indennità e/o rimborso spese e/o risarcimento dei danni subiti. In caso di mancata risposta da parte del Gestore, questo si intenderà aver optato per la soluzione (ii) che precede.

6. Le clausole di cui al comma precedente non si applicano ai contratti conclusi mediante aggiudicazione alle Aste.

ART. 6

ASSICURAZIONI

Le Parti sono tenute a provvedere, ciascuna per quanto di propria competenza, a tutte le assicurazioni previste dalla legge nonché a quelle che normalmente si stipulano, secondo l'ordinaria diligenza, in relazione all'esercizio delle attività oggetto del contratto e delle presenti condizioni generali.

ART. 7

FORZA MAGGIORE – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Per fatto non imputabile a COREPLA, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., si intende anche l'indisponibilità in capo a COREPLA stesso degli Scarti nella quantità sufficiente per mettere a disposizione del Gestore la quantità minima se prevista dal contratto, dovuta a circostanze quali il mancato conferimento a COREPLA nella misura prevista o l'improvvisa e sensibile diminuzione della raccolta differenziata.

Per fatto non imputabile a COREPLA si intende inoltre il cambiamento significativo o strutturale della composizione merceologica dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata.

ART. 8

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al Gestore di cedere a terzi, in tutto o in parte, senza il preventivo benestare di COREPLA, il contratto.

ART. 9

CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

1. COREPLA si è dotato di un Codice Etico, che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno del

Consorzio, e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito www.corepla.it, di cui il Gestore dichiara di essere a conoscenza. L'adesione ai Principi di Comportamento del suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei Principi di Comportamento è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con COREPLA. Pertanto, con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali, il Gestore assume l'obbligo di adeguarsi ai suddetti Principi di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione del contratto nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi di Comportamento.

2. COREPLA ha facoltà di accertare la veridicità delle informazioni fornite nella dichiarazione già presentata dal Gestore, richiedendo copia dei certificati del casellario giudiziario e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, o di equivalente documentazione richiesta dalla normativa nazionale applicabile, che, nel caso, il Gestore è tenuto a fornire.

ART. 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono condizioni risolutive del contratto:
 - a) l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative che sopprimano COREPLA ovvero che ne modifichino sostanzialmente gli obblighi in tema di obiettivi di riciclo;
 - b) la sospensione o la revoca di qualsiasi autorizzazione e/o licenza amministrativa e/o abilitazione per l'esercizio dell'attività industriale svolta dal Gestore, o il venir meno dei requisiti per l'esercizio di tale attività;
 - c) l'assoggettamento del Gestore alle procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale.
2. Il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito di semplice dichiarazione scritta a mezzo PEC o raccomandata a.r. da parte di COREPLA, qualora:
 - a) da ispezioni o controlli eseguiti da COREPLA e/o da terzi incaricati da COREPLA emergessero anomalie e/o l'inesatta comunicazione e/o attestazione da parte del Gestore dei dati richiesti ai sensi delle presenti condizioni generali, del contratto o del Regolamento Aste Telematiche Plasmix COREPLA;
 - b) i quantitativi di Scarti, di Residui e di Combustibile Alternativo giacenti presso

- l'Impianto di Preparazione dovessero superare, senza che il Gestore lo abbia comunicato a COREPLA, il 90% dei limiti previsti dall'autorizzazione ai sensi della vigente normativa ambientale e/o dal certificato prevenzione incendi;
- c) il Gestore effettuasse depositi o stoccaggi intermedi degli Scarti, del Combustibile Alternativo o dei Residui, o li avviasse a lavorazioni diverse da quelle previste dalle presenti condizioni generali e dal contratto;
 - d) il Gestore violasse il precedente art. 9.
3. In caso di violazione di altre obbligazioni contrattuali da parte del Gestore, COREPLA ha facoltà di fissare al Gestore stesso un termine congruo per provvedere all'esatto adempimento decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto di diritto per inadempimento del Gestore.
4. In ogni caso, resta fermo l'obbligo del Gestore di risarcire a COREPLA i danni da quest'ultimo eventualmente subiti a causa della risoluzione anticipata del contratto.

ART. 11

FORO COMPETENTE. LEGGE APPLICABILE E LINGUA

Ogni controversia dovesse insorgere in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti condizioni generali o del contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. La legge applicabile è quella italiana.

La lingua regolatrice delle presenti condizioni generali e del contratto è l'italiano, nonostante qualsiasi traduzione in altra lingua. In caso di discrepanza tra il testo italiano ed il testo tradotto, le Parti convengono che il testo in italiano prevarrà e che sarà il documento ufficiale usato per interpretare le presenti condizioni generali e il contratto.